

BOZZE DI STAMPA
21 ottobre 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.500

BIGNAMI, DE PETRIS

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «si munisce», con le seguenti: «è fatto obbligo di munirsi, pena il ritiro della licenza.».

1.501

PEPE

Aggiungere in fine il seguente comma:

*«1-bis. Chiunque, per qualunque finalità, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni.».*

Art. 2.

2.500

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro.";

b) all'ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 10 novembre di ciascun anno.".

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.».

2.501

BLUNDO, CASTALDI, GIROTTI, NUGNES

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: ", fatti salvi" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: ", fatte salve" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'ultimo periodo, le parole da: "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 10 novembre di ciascun anno.".

1-bis. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.».

2.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«001. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti concessori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino al termine del periodo, sono soppresse».

2.503

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.504

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Al comma 2, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2.505

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da tre a sei anni».

2.506

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e viene escluso, direttamente o tramite una sua qualunque società partecipata, dalla possibilità di richiedere nuovi permessi per ricerca e coltivazione di idrocarburi di qualsivoglia natura».

2.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

Art. 3.

3.500

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti "Governo",» inserire le seguenti: «e le parole: "sentita la conferenza"» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

3.501

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale», con: «biennale».

3.502

PEPE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, un contributo pari a euro dieci milioni per il 2016 per la creazione di piste ciclabili che connettano i centri abitati alle periferie e tra di loro.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

«Art. 37 - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA) – 1.* È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono

scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle
aziende agrituristiche)*

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denomi-
nata "Natura 2000")*

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.503

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica»».

Art. 4.

4.500

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «così suddivisi: 25 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione

superiore a 100.000 abitanti e 10 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione fino a 100.000».

4.501

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «50.000 abitanti».

4.502

BIGNAMI, DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sedi di lavoro», sostituire le parole: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità.», con le seguenti: «anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria».

4.503

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Sopprimere il comma 3.

4.504

ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo i principi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono assegnati in gestione ai Comuni interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

4.505

MALAN

Sopprimere il comma 6.

4.506

ARRIGONI

Al comma 6, penultimo periodo, dopo le parole: «favorire l'utilizzo» inserire le seguenti: «del piedibus.».

4.507

BIGNAMI, DE PETRIS

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «segnalare al provveditore scolastico eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.».

4.508

MORONESE, SERRA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

SERRA, MORONESE

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 4 rubricato: «Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile» del ddl 1676-A, recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessi che:

l'Italia, già a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha visto progressivamente aumentare la sua superficie forestale, tanto che, attualmente, la stessa ha raggiunto un'estensione di circa undici milioni di ettari. Difatti, oltre un terzo della superficie nazionale è coperta da boschi; una percentuale, peraltro, in linea con quella di altri Paesi dell'Unione europea. Tali effetti sono legati sia a interventi dell'uomo, sia a processi naturali di espansione del bosco su fondi coltivati e pascoli abbandonati in zone collinari e di montagna;

una risorsa di tal genere può e deve essere impiegata e pensata oltre che per fini naturalistici, di tutela e di protezione degli spazi naturali del Paese, anche per scopi culturali e didattici, attraverso la promozione di appositi programmi di diffusione della cultura dell'affezione verso l'ambiente, che potrebbero vedere proficuamente coinvolti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado attraverso progetti di educazione ambientale;

considerato che:

l'impiego della cultura al rispetto dell'ambiente e la sua promozione mediante programmi didattici rappresenta, infatti, un'occasione di apprendimento e di crescita per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tale obiettivo, oltre a stimolare la riflessione delle nuove generazioni sul significato di rispetto dell'ambiente, può, ragionevolmente, arricchire il loro bagaglio culturale giovando, in questo modo, alla formazione degli studenti, futuri cittadini del domani;

i percorsi didattici promossi all'interno delle scuole del Paese possono rappresentare un momento importante dal punto di vista formativo e sociale, già a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado;

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di promuovere appositi programmi di diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e della biodiversità, attra-

verso il coinvolgimento degli studenti – delle scuole di ogni ordine e grado promuovendo specifiche attività didattiche in tal senso, quale corollario propedeutico ad altri progetti in materia di tutela ambientale e nel rispetto dell'autonomia scolastica;

ad incentivare e a promuovere nelle scuole, di ogni ordine e grado, buone prassi nella scelta del materiale didattico di consumo, nel riciclo di tale materiale e nel riciclo dei rifiuti, mediante progetti mirati.

G4.201

MORONESE, SERRA

Il Senato,

Nell'ambito dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

il su indicato articolo reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, in particolare il comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge adotti specifiche linee guida per favorire l'istituzione del *mobility manager* scolastico, al fine di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, favorendo tra l'altro l'utilizzo della bicicletta o di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

considerato che

la mobilità urbana è indispensabile fonte di sviluppo, «veicolo di sviluppo di crescita di una società», così come recentemente affermato dal Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti;

si ritiene necessario per garantire la concreta attuazione delle misure in materia di mobilità sostenibile e in particolare di *Mobility manager* scolastico istituire una Cabina di regia che possa svolgere attività di coordinamento tanto nella fase di predisposizione delle linee guida, quando nella fase di monitoraggio e pianificazione degli interventi;

impegna il Governo

affinché proceda ad individuare specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e *standard* internazionali.

EMENDAMENTI

5.500

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «pari a 1.800.000 per l'anno 2016 e 1 milione di euro per il 2017».

5.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare è approvato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2-ter. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-quater. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma *2-ter* a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

5.502

MORONESE, SANTANGELO, SERRA

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «Pantelleria».

ORDINI DEL GIORNO

G5.200

MORONESE, SANTANGELO, SERRA

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 5 introduce al fine di una rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. Il comma 3, dell'articolo 5 prevede, inoltre, che si inseriscano tra le aree di reperimento individuate dalla legge 394/91 anche i banchi di Graham, Pantelleria, Terribile e Avventura del Canale di Sicilia;

considerato che:

l'isola di Pantelleria è indicata tra le aree di reperimento di prossima istituzione come si evince dalla Legge 394/91, articolo 36;

dal 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro «Tutela Pantelleria» composto da rappresentanti dei gruppi di *stakeholders* del mare di Pantelleria, che sta svolgendo un processo partecipato per sviluppare un'idea di Area marina protetta – o parco con estensione a mare – di Pantelleria, rispondente alle esigenze specifiche del contesto locale sia in termini ecologici che in termini sociali, conoscenze quindi legate all'ambito del LEK (*local Ecologic Knowledge*), che vengono rielaborate successivamente in campo scientifico;

l'isola risulterebbe negli ultimi anni scoperta da qualsiasi tipologia di tutela contro la pesca illegale intensiva. Lo strascico ed il «cianciolo» (pesca con rete a circuizione illegali), rappresentano un serio problema per quel che riguarda le risorse ittiche pantemesche. La fascia di mare fertile intorno all'isola è molto stretta per la sua stessa conformazione e a Pantelleria, il disastro che questo tipo di pesca meccanizzata produce è tale, da mettere a rischio il mantenimento del pesce e di chi vive di pesca;

il gruppo di lavoro propone la creazione di un area marina protetta (zona c) che circondi tutta l'isola, dove vengano bandite la pesca con lo

strascico ed il «cianciolo», per i cittadini locali si mantiene la possibilità di avvalersi delle leggi vigenti in materia, mentre sarebbero previste delle limitazioni tipica della nella zona C per gli altri fruitori; La proposta di tutela dovrebbe essere vista come la base di una discussione da sviluppare tra cittadinanza, istituzioni politiche e scientifiche, in cui il Gruppo di Lavoro può porsi come connettore tra le parti nella strutturazione di un dialogo che definisca le basi per una gestione partecipata del bene comune mare.

Impegna il Governo

Ad avviare un dialogo attivo con le associazioni e la comunità locale in modo da individuare le soluzioni più idonee per la tutela dell'*habitat* marino, della pesca e dell'economia dell'Isola di Pantelleria.

G5.201

ORELLANA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, BATTISTA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1676-A: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», premesso che:

l'Unione europea mira a disciplinare l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

un primo passo in tal senso c'è stato con l'adozione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

in particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contenute nella direttiva medesima;

ai fini del recepimento di succitata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 concernente: «l'Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», mediante il quale sono fissate le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi (articolo 3), nonché le norme tecniche per la loro raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi (articoli 10, 11 e 12);

di particolare rilievo è l'articolo 5, comma 1, punto 2), il quale conferisce allo Stato la capacità di provvedere «alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche»;

rilevato che:

ai sensi di quanto sancito dalla lettera *s*), comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'eco sistema è materia di esclusiva competenza statale;

nonostante quanto disposto dal citato punto 2) dell'articolo 5, l'unica modifica (di portata piuttosto modesta) apportata al citato decreto legislativo n. 99 del 1992 è stata la sostituzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 16, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12;

per contro numerose Regioni hanno correttamente interpretato il disposto dell'articolo 6, comma 1, punto 2) del decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilendo ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di diversi tipi di fanghi;

rileva in proposito la deliberazione n. X/2031, adottata dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 1° luglio 2014, recante: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12»;

summenzionata deliberazione, pur non rispondendo a tutte le gravi criticità generate, nel territorio lombardo, dall'utilizzo di fanghi in agricoltura, prova a fissare criteri più stringenti e dettagliati (in particolare se rapportati a quelli di livello nazionale), attribuendo, tra l'altro (al punto 3), lettera *b*), al dirigente della competente Struttura regionale il compito di: «concordare con A.R.P.A. Lombardia e con le competenti autorità provinciali (...) modalità e forme per implementare l'attuale sistema dei controlli "in campo", relativamente all'intera filiera del riutilizzo del fango di depurazione in agricoltura, a partire dagli impianti di trattamento sino all'analisi dei terreni agricoli interessati dalle operazioni di spandimento dei fanghi. Il tutto con particolare riferimento ai terreni agricoli ubicati in province differenti da dove hanno sede gli impianti di trattamento dei fanghi»;

inoltre, al punto 3, lettera *b*), della deliberazione, si prevede la possibilità di «introdurre, ove necessario, gli aggiornamenti dei criteri relativi alle caratteristiche qualitative dei fanghi di depurazione per il loro utilizzo in agricoltura, conseguenti ad eventuali sopravvenute modifiche apportate alla normativa statale vigente in materia»;

emerge, pertanto, con maggiore evidenza la palese obsolescenza della normativa statale vigente in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, in quanto caratterizzata da obiettivi limitati e portata eccessivamente ristretta, e la necessità di una sua complessiva revisione, anche al fine di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le prescrizioni di legge;

l'articolo 25 del provvedimento in esame è uno dei rari tentativi di disciplinare in maniera più stringente l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura;

giòva ricordare, infine, che tra i principali rischi, dovuti a un utilizzo scorretto dei fanghi, si riscontrano: il degrado qualitativo acque superficiali e/o profonde, l'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti (metalli ecc.), rendendolo inidoneo alle coltivazioni per lunghi periodi; danni immediati da tossicità alle colture in atto; danni da tossicità da patogenesi o da parassitismo per animali e uomo; danni economici per degrado qualitativo dei prodotti agricoli; danni ambientali. Problematiche riscontrate in diverse regioni italiane e, in particolare, in Lombardia;

impegna il Governo a:

adottare quanto prima una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di:

- modificare le soglie massime di accettabilità degli elementi nocivi presenti nei fanghi;
 - imporre analisi più frequenti e puntuali, effettuate da laboratori pubblici (ma con costi a carico delle aziende produttrici dei fanghi);
 - garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi.
-

EMENDAMENTI

6.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

6.501

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di addestramento cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare la specie cinghiale (*Sus Scrofa*).

6.502

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 inserire la lettera gg) è vietato su tutto il territorio nazionale l'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*)».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.503

PICCOLI, CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: « all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.504

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.»

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.505

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, STEFANO, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento».

Al comma 2 sopprimere le parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.506

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge Il febbraio 1992, n. 157, provvedendo al divieto d'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento su tutto il territorio regionale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

2-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 2-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

6.508

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni».

6.509

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

6.510

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e le parole: «o eradicazione».

6.511

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «controllo delle popolazioni» aggiungere le seguenti: «da esercitarsi prioritariamente con metodi ecologici proposti e valutati dall'ISPRA».

6.512

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

6.513

ARRIGONI

Al comma 3, lettera a) capoverso 2, aggiungere, in fine i seguenti periodi:

«Con riferimento alle nutrie, è fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

6.514

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.515

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «titolo abilitativo e».

6.516

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Al comma 3, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.517

PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 3, lettera c), al capoverso comma 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.518

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti.».

6.519

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «opere di fondazione» aggiungere le seguenti: «costruite su un'area di sedime non superiore a 6 mq».

6.520

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a rischio idrogeologico».

6.521

ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e fatte salve le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, esercitano il controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPT A), di cui

all'articolo 8 e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Analoga disciplina derogatoria si applica in caso di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della presente legge"».

6.522

ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*8-bis*. La provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Provincia, sentito il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, su conforme parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale"».

Art. 7.

7.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

7.501

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sopprimere le seguenti parole: «a livello di progetto esecutivo».

7.502

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «commi 2 e 5» con le seguenti: «comma 5».

7.503

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, dopo le parole: «commi 2 e 5 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

7.504

ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

7.0.200

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione:

5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

Art. 8.

8.500

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «5-bis,» premettere alle parole: «da parte» la seguente: «obbligatoria».

Art. 9.

9.500

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1 :2014, impiegati per la produzione di energia esclusivamente nel luogo di produzione mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana e le cui caratteristiche merceologiche devono

essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera *f*, della stessa sezione 4».

Art. 11.

11.500

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1 lettera t), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «anche se nella medesima area le singole unita immobiliari che la compongono, pur nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, sono utilizzate per attivista destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente di prodotti finali o servizi differenti tra di loro».

11.501

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.503

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti».

11.504

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«8) L'articolo 2, comma 1, lettera t), è sostituito dal seguente:

"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

11.505

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente:

"t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e s.m.i"».

11.506

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe" sono sostituite dalle seguenti: ", con potenza nominale non superiore a 10 MWe"».

11.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente", con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

11.508

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.509

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, dopo la lettera *t*) sono inserite le seguenti:

t-bis. 'Energy Share': sistema in cui un gruppo d'acquisto associato in cooperative di consumo realizza un impianto fotovoltaico congiuntamente, beneficiando dell'energia prodotta in proporzione alla quota d'impianto acquistata; tramite un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, direttamente connesso, per il tramite del collegamento di rete con obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di *n* utenti finali, anche diversamente collocati sul territorio nazionale, senza limiti di distanza dall'impianto ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei soci;

t-ter) 'Socio acquirente' di una quota parte dell'impianto, ovvero il socio della cooperativa, che acquistandone una parte, si assicura una produzione almeno ventennale di energia elettrica; dal ventunesimo anno in avanti, i soci valuteranno, in funzione della produttività dell'impianto, se rottamare l'impianto, o se continuare ad utilizzarlo; costi di smaltimento sono a carico delle ditte« fornitrici dei pannelli, smontaggio e trasporto sono previsti nei costi di manutenzione; il socio acquirente resta il proprietario esclusivo dell'impianto;

t-querter) 'trader energetici in energy share': fornitore di energia elettrica, ovvero, soggetto che curerà il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e attraverso un contratto di fornitura con il cliente socio, permetterà al cliente di utilizzare questa energia in luoghi e tempi diversi; curerà la fornitura di energia per eventuale fabbisogno in eccedenza alla quota spettante al socio della cooperativa dall'impianto fotovoltaico; Il trader può collocare sul mercato l'energia ritirata, a suo insindacabile giudizio, tutti i proventi sono di proprietà del soggetto fornitore di energia elettrica;

t-quinquies) 'credito agevolato' entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge il MISE pubblica linee guida atte a delineare forme di credito agevolato per operazioni in 'Energy Share';

t-sexies) 'superfici idonee per la realizzazione degli impianti' su edifici; impianti a terra possono essere realizzati solo su terreni non agricoli, e non utilizzabili per altri scopi;

t-septies) Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento"».

11.510

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e da processi di combustione».

11.511

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, lettera c) capoverso «2-bis)» dopo la parola: «industriali» inserire le seguenti: «solo previa verifica della coincidenza tra la quantità di calore residuale della produzione all’atto della domanda di accesso all’incentivazione e nella situazione preesistente a regime».

11.512

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, dopo la lett. c), aggiungere la seguente:

«c-bis. all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) 'sistema efficiente di utenza': sistema in cui un impianto di produzione di energia complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all’interno di un’area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all’erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti.

Si intendono esclusi tutti gli impianti alimentati da CSS, rifiuti solidi di qualunque natura, materia prima seconda di sintesi, oli vegetali di produzione non comunitaria."».

11.513

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I benefici previsti per i sistemi efficienti di utenza, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche agli impianti di produzione che riforniscono le utenze di clienti finali che, a loro volta, forniscono energia alle utenze di conduttori, o società controllate, purché, indipendentemente dalla titolarità delle medesime utenze, i servizi o i prodotti offerti dai conduttori e dalle società controllate siano destinati al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale, ovvero al cliente finale o ai clienti ospiti del cliente finale».

11.514

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

Art. 12.

12.500

VACCIANO

Sopprimere l'articolo.

12.501

ARRIGONI

Al comma 1 dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione», inserire le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.».

12.0.500

ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: "di acqua calda sanitaria" inserire le seguenti: "nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili"».

Art. 13.

13.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1 capoverso «4-bis)» sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13.501

MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, SERRA, MANGILI

Al comma 1 capoverso «4-bis)» sopprimere il terzo periodo.

13.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso «4-bis)», sopprimere il terzo periodo.

13.503

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «4-bis)» sopprimere la parola: «esclusivamente».

13.504

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES

Sopprimere il comma 2.

Art. 14.

14.500

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

14.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del periodo.

Art. 15.

15.500

DI BIAGIO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis). il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o

superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

15.501

ARRIGONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.».

Art. 16.

16.500

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale», inserire le seguenti: «con esclusione degli incentivi regolati dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, e successive modificazioni,».

16.501

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale», inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016».

16.502

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008».

16.503

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il possesso della certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni per promuovere l'adozione delle certificazioni in materia ambientale)».

16.504

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001; il possesso di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori o il possesso di certificazione OHSAS 18001:2001; il possesso di Certificazione Social Accountability 8000:2008; il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.505

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.506

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/ o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008 e/o – UNI CEI11352:2010 ri-

guardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

16.507

FUCKSIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard UNI EN ISO 14001 si presumono conformi, con riferimento ai reati di cui al presente articolo, ai requisiti di cui agli articoli 6 comma 1, lettera a) e 7 comma 2 del presente decreto per le parti corrispondenti"».

Art. 17.

17.500

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», al comma 2, sopprimere la lettera e).

17.501

ARRIGONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti, come richiamato dal comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 4.1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le seguenti apparecchiature:

– (elenco a cura della stazione appaltante)

e almeno un ulteriore 30% di cartucce originali rispetto al totale delle cartucce fornite al fine di garantire il rinnovo degli involucri necessari a garantire la rigenerazione».

ORDINI DEL GIORNO

G17.200

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali,

premesso che:

il capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile ed il capo II reca norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario;

con la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, è stato previsto che gli Stati membri assicurino che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi e si auspica la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentino un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari;

tali norme sono state recepite con l'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

considerato che:

la pratica del diserbo, nata per il controllo delle commensali in agricoltura, erroneamente considerata come alternativa agli interventi di tipo meccanico, viene oggi utilizzata anche per il decoro delle strade pubbliche utilizzando diserbanti basati sul principio attivo del glyphosate;

il glyphosate, il diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato, è certamente tossico per la vita acquatica, infatti tra le precauzioni d'uso del diserbante utilizzato è tassativamente vietato irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici. Risulta però evidente come spesso queste prescrizioni non vengano rispettate da chi opera lungo le strade e le linee ferroviarie, tanto che i dati pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

rilevano infatti la presenza del glyphosate e dell'AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glyphosate) tra le sostanze inquinanti più presenti nelle acque superficiali;

in determinate regioni risulta assente la segnalazione degli interventi eseguiti dalle province e dall'Ente nazionale per le strade (ANAS spa) con conseguente grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei cittadini;

ritenuto che:

il disegno di legge in esame prevede all'articolo 17 l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi ed in particolare impone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali;

il diserbo dei bordi stradali, rispetto alle tecniche tradizionali, non presenta alcun vantaggio perché non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità delle operazioni di sfalcio. In compenso il trattamento con fitofarmaci determina numerosi danni diretti e crea le condizioni per effetti negativi anche gravi e a volte non recuperabili: non permette alla vegetazione seminaturale di svolgere il ruolo di difesa del terreno ed espone le scarpate stradali all'erosione e agli smottamenti; arreca danni gravi alla vegetazione, che perde istantaneamente molti decenni di maturazione accumulati con il tempo, e provoca la scomparsa locale di numerose specie e l'impossibilità, in alcuni casi, del ritorno allo stato precedente, neppure dopo l'abbandono della pratica; arreca danni diretti e indiretti anche alla fauna minore, basti pensare agli effetti sulle popolazioni di carabidi che hanno uno stretto rapporto con il terreno e con la qualità della copertura erbacea; rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da poche specie annuali particolarmente vigorose e aggressive; si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi, mentre non si investe nel miglioramento delle conoscenze, della preparazione dei tecnici, oltre che nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate; si determina una perdita di maturità degli eco sistemi marginali, con conseguente riduzione della complessità e della funzionalità sia dal punto di vista vegetale che animale, tenendo conto, peraltro, che in molte aree collinari le strade costituiscono gli ultimi centri di conservazione della bio diversità;

impegna il Governo:

ad attivarsi per contrastare l'uso di erbicidi basati sul principio attivo del glyphosate;

a garantire che negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi riguardanti gli interventi di controllo delle erbe infestanti vengano privilegiati interventi tradizionali di tipo meccanico;

ad attivarsi, anche nelle opportune sedi istituzionali di ambito comunitario, al fine di introdurre il progressivo divieto di utilizzo di erbicidi basati sul principio attivo del glyphosate.

G17.201

MORONESE, SERRA

Il Senato

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

secondo i risultati dello Global food losses and food waste (perdita e spreco di cibo a livello mondiale), commissionato dalla Fao all'Istituto svedese per il cibo e la biotecnologia (SIK), nonostante la crisi, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo viene sprecato ogni anno; lo spreco annuale dei Paesi ricchi, pari a circa 222 milioni di tonnellate, è pari all'intera produzione alimentare netta dell'area subsahariana e impone una riflessione non solo in considerazione dell'impatto economico ed ambientale, ma anche e soprattutto per la portata etica e sociale dei suoi effetti;

gli sprechi nella fase finale di consumo domestico e ristorazione sono dovuti, soprattutto, all'errata pianificazione degli acquisti, all'inadeguata conservazione del cibo, all'errata interpretazione delle etichette di scadenza degli alimenti e alla scarsa consapevolezza dell'impatto economico ed ambientale degli sprechi alimentari;

per stimare l'impatto ambientale di un alimento andrebbe considerato il suo intero ciclo di vita, dalle emissioni di gas serra generate dai processi, all'utilizzo di risorse idriche; in base a questo si valuta che il cibo sprecato che incide maggiormente sull'ambiente è rappresentato dai prodotti di origine animale, principalmente latte e carne;

le cause di perdite e sprechi alimentari sono molteplici e si differenziano a seconda delle varie fasi della filiera agroalimentare, le perdite nella fase di distribuzione e vendita sono soprattutto dovute ad un'errata previsione della domanda, ai limiti della tecnologia impiegata per la conservazione dei prodotti,

considerato che:

una ricerca svolta dal Politecnico di Milano nel 2012 sostiene che la distribuzione (ipermercati, supermercati e punti vendita al dettaglio) genera eccedenze alimentari per un totale di 777mila tonnellate l'anno. I reparti più critici sarebbero la panetteria, la pescheria, l'ortofrutta e la macelleria, ma le donazioni di cibo agli enti caritativi da parte della grande distribuzione ammontano a 60mila tonnellate l'anno, stando ai dati di Fe-

derdistribuzione sono solo l'8% circa delle eccedenze, equivalenti a 75 milioni di pasti, oltre 200.000 pasti al giorno;

considerato altresì che:

nel gennaio 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per adottare misure urgenti per dimezzare, entro il 2025, gli sprechi alimentari nell'Unione europea e per migliorare l'accesso al cibo per i cittadini più vulnerabili, e, considerando che gli alimenti sono sprecati lungo tutta la catena – produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori – ha chiesto l'attuazione di una strategia coordinata, che combini misure a livello europeo e nazionale per migliorare l'efficienza, comparto per comparto, dell'approvvigionamento alimentare e contrastare con urgenza lo spreco di cibo; l'assemblea nazionale in Francia ha varato una legge che vieta ai supermercati di grandi dimensioni di buttare via i prodotti invenduti, obbligandoli a regalarli ad associazioni benefiche, riciclarli sotto forma di concime;

il 7 ottobre 2013, proprio al fine di poter raggiungere gli obiettivi della sopraddetta risoluzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, all'interno del quale è stato inserito il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas);

impegna il Governo:

a rendere noti i dati aggiornati relativamente agli obiettivi raggiunti con le azioni previste nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pinpas);

ad intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere misure idonee per la riduzione della produzione dei rifiuti e favorire la lotta allo spreco alimentare;

ad intervenire, anche attraverso le opportune previsioni normative, al fine di promuovere anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica, per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e dei loro impatti ambientali ed economico-sociali.

G17.202

ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessi che:

la perdita di cibo lungo le filiere alimentari mondiali e gli alimenti letteralmente «buttati via» dagli abitanti dei paesi ricchi mostrano una situazione allarmante in quanto di spreca circa il 40% dei 4 miliardi di tonnellate di cibo prodotto in ciascun anno;

moltissime sono le iniziative volte a prevenire e a ridurre lo spreco di cibo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per favorire la lotta allo spreco alimentare, anche prevedendo l'esenzione IVA per il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari non più commercializzati o con termine minimo di conservazione superato da non più di trenta giorni, e di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, a soggetti e associazioni senza fini di lucro impegnati contro lo spreco alimentare.

EMENDAMENTI

Art. 19.

19.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1 capoverso «8-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le».

19.501

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma, capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al raggiungimento del fine vita di una lanterna semaforica o qualora se ne disponga la sostituzione, la lanterna sostitutiva dovrà essere munita di una scheda elettronica e tre lampade. La lampada superiore dovrà presentare le due opzioni colore "rosso" e "spento." La lampada centrale dovrà presentare un timer che indichi, in giallo, il numero di secondi residui di durata del segnale verde. La lampada inferiore dovrà presentare le seguenti opzioni "verde" e "spento." In caso di funzionamento in modalità "fuori esercizio" la lampada centrale dovrà essere predisposta per l'opzione "giallo lampeggiante"».

Art. 20.

20.500

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ».

20.501

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

20.502

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) aumentare il livello di trasparenza e di informazione nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale sia derivanti da norme nazionali e internazionali, riportando in etichetta in modo chiaro e comprensibile la valutazione del ciclo di vita del prodotto, compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea».

20.503

ARRIGONI

Al comma 4, dopo le parole: «entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

ORDINE DEL GIORNO

G20.200

NUGNES, SERRA

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

durante l'esame in Commissione Ambiente al Senato, a seguito dell'accoglimento di una proposta formulata dal Governo, sono stati stralciati molti articoli importanti riguardanti gli imballaggi, il Conai e consorzi l'articolo 20 del testo attualmente all'esame dell'aula prevede un sistema di qualificazione ambientale dei prodotti volontario «Made green in Italy» la cui unica finalità è rispondere ad un'esigenza del mercato di acquistare prodotti sostenibili,

considerato che:

secondo le indicazioni europee è necessario implementare le iniziative volte alla realizzazione di un'economia circolare che punti alla riduzione del rifiuto e al massimo riciclo della materia prima contenuta nei beni immessi in commercio, senza distinzioni in base alla loro funzione ma solo avuto riguardo alla materia di cui sono composti;

il sistema adottato dall'Italia per l'attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, così come esso oggi si presenta, limitato solo ad alcuni beni e agli imballaggi attraverso il Conai, non è in grado di realizzare questo obiettivo e di massimizzare la quantità di materia prima riciclata;

i costi della gestione del bene post consumo devono essere contenuti nel prezzo del bene fin dalla sua immissione in commercio e devono essere inversamente proporzionali al suo impatto ambientale complessivo;

tale impatto ambientale deve tradursi in un contributo ambientale applicato uniformemente a tutti i beni evitando disparità di trattamento tra beni soggetti al pagamento del contributo e beni che non lo sono e deve essere calcolato secondo un metodo semplificato di Life Cycle Assessment che valuti tutti gli aspetti dalla fase di pre-produzione fino al riciclo o smaltimento finale, premi i beni con impatto ambientale complessivo inferiore attraverso la previsione di un contributo minore;

la determinazione di tale contributo deve essere affidata ad un organismo pubblico imparziale e non ai produttori stessi,

impegna il Governo:

ad avviare una riforma complessiva dei sistemi di applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore e in particolare del sistema CONAI, che preveda per tutti i beni prodotti ed immessi in commercio il pagamento di un contributo ambientale determinato sulla base della sua impronta ecologica ed inversamente proporzionale al suo peso ambientale;

a prevedere che la determinazione dell'entità del contributo ambientale applicabile a tutti i beni prodotti, a ciascuno secondo le sue caratteristiche specifiche di produzione e riciclo, sia affidata ad un organismo pubblico secondo metodi uniformi di valutazione delle caratteristiche per ciascuna categoria di beni, che attuino, seppur in forma semplificata, sistemi di Life Cycle Assessment.

EMENDAMENTI

Art. 22.

22.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», alla lettera a) sostituire le parole: «dai rifiuti» con le seguenti: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti».

22.501

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

Art. 23.

23.500

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.2 le parole: «ad eccezione di quelli identificati con i codici Cer 180103 e 180202*» sono soppresse.*

23.0.500

FUCKSIA, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

"1. Sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non ancora emanati, i decreti ministeriali previsti dal decreto legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dal decreto legislativo 102/2014, dal decreto-legge convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ove non ancora emanati, sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i decreti ministeriali di cui agli articoli 24, comma 5, 7 comma 4, 5 comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011».

Art. 24.

24.500

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi i rifiuti» inserire le seguenti: «in cellulosa e».

24.501

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «in plastica compostabile certificata» con le seguenti: «compostabili certificati».

24.502

MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

24.503

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

24.504

MARINELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonché la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

24.505

MARINELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

24.506

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

Art. 25.

25.500

BERTUZZI

Al comma 1 sostituire le parole: «All'utilizzazione agronomica» con le seguenti: «L'utilizzazione agronomica» e le parole: «si applicano i criteri e le prescrizioni previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura» con le seguenti: «deve garantire il rispetto dell'apporto di azoto nel terreno secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 1999, in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991».

25.501

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, BATTISTA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole: «che prevedono l'utilizzo di materiali», sopprimere la seguente: «biologici»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.» al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo», inserire le seguenti: «sulle acque superficiali e sotterranee»;*

b) *all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna;».*

25.502

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, BATTISTA

Al comma 1, dopo le parole: «che prevedono l'utilizzo di materiali», sopprimere la seguente: «biologici».

25.503

CAMPANELLA, DE PETRIS, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, VACCIAANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"16-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a trenta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra trenta e cinquanta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)».

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di fertilizzanti correttivi e prodotti fitosanitari)».

25.504

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, BATTISTA

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo», *inserire le seguenti:* «sulle acque superficiali e sotterranee,»;

b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna;».

25.505

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI,
BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo le parole: «effetti nocivi sul suolo,» inserire le seguenti: «sulle acque superficiali e sotterranee».

25.506

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI,
BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

"a-bis) quando la superficie libera della falda idrica superficiale disti, anche solo occasionalmente, meno di 1,50 metri dal piano di campagna;».

Art. 26.

26.500

ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

Art. 27.

27.0.500

ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«27-bis.

(Proroga dei termini delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi)

"1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016"».

27.0.501

ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«27-bis.

(Manutenzione infrastrutture viarie)

"1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 *bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi"».

Art. 28.

28.500

MORONESE, SERRA

Al comma 1, lettera f) capoverso 6-bis dopo le parole: «dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata» aggiungere, in fine, le seguenti: «I suddetti dati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su apposita area web dedicata all'osservatorio nazionale sui rifiuti».

28.501

ARRIGONI

Sopprimere il comma 3.

28.502

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

28.503

FUCKSIA

Al comma 3 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

28.504

ARRIGONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

28.505

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «rifiuti effettivamente riciclati» con le seguenti: «materia effettivamente recuperata e non avviata a recupero energetico».

28.506

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori», aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.508

MARINELLO, Giuseppe ESPOSITO

Sopprimere il comma 5.

28.509

NUGNES, SERRA

Sopprimere il comma 5.

28.510

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Sopprimere il comma 5.

28.511

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

28.512

IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

28.513

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "ivi previsti" aggiungere: "nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerazione, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque inferiore a 10 MW termici"».

28.514

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. I termini di cui all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese certificate EMAS o ISO 14001 sono prorogati di cinque anni in caso che nel periodo di proroga pervenisse la decadenza dell'impresa dalla certificazione EMAS, essa dovrà provvedere agli adempimenti prescritti entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di decadenza della certificazione ambientale».

28.515

DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Le attività di recupero o autosmaltimento di rifiuti non pericolosi svolte dalla stessa impresa produttrice, purché dotata di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001, nello stesso sito o in sito diverso nella propria disponibilità, purché nel rispetto delle norme di recupero o smaltimento previste, sono attivati mediante semplice comunicazione al Comune del sito dove viene effettuato il recupero o lo smaltimento al Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi».

ORDINE DEL GIORNO

G28.200

MORONESE, SERRA

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

considerato che:

la Commissione Europea, in data 18 agosto 2015, interpellata dal M5S ha fornito l'elenco delle discariche abusive, dati aggiornati a luglio, dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee (in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna) motivo per cui l'importo della multa semestrale risulta pari a euro 39.800.000.

Considerato altresì che:

il Ministero dell'ambiente ha reso noto, rispondendo sul tema all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06398, presentata dall'Ono Mannino presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che relativamente alle discariche da bonificare, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi, le Regioni, responsabili di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza, entro il 15 di ogni mese, trasmettono un «*report mensile*», sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica;

impegna il Governo:

a rendere noto il cronoprogramma o qualunque altro documento, con i relativi criteri di priorità adottati, predisposto per individuare l'ordine di intervento relativo alle 185 discariche da bonificare;

a pubblicare, periodicamente, sul sito del Ministero dell'ambiente almeno con cadenza trimestrale, i *report* mensili trasmessi dalle Regioni sullo stato di avanzamento delle bonifiche.

EMENDAMENTI

28.0.500

ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti» le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi".

28.0.501

ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi".

Art. 29.

29.500

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

29.501

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «5», sostituire le parole: «sia pubbliche che asservite ad edifici privati» con le seguenti: «pubbliche».

29.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso «5», sopprimere le parole: «o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb)».

Art. 30.

30.0.500

ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue: "*u*) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

Art. 31.

31.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

31.501

BATTISTA, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis.», comma 2, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio e controllo», inserire le seguenti: « , in cui si specificano i metodi e la frequenza di misurazione degli inquinanti, nonché la relativa metodologia di valutazione.».

31.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora all'impossibilità» fino alla fine del periodo.

31.503

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.».

31.504

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale d'approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

31.505

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati con idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione alla Conferenza di Servizi di cui al comma 5 che esprime parere motivato».

31.506

NUGNES, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Le somme eventualmente liquidate per il danno ai sensi del comma 2, lettera c), sono vincolate all'utilizzo per interventi di tutela ambientale nell'area danneggiata».

31.507

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis,» al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente,

al comma 4 dopo la parola: «ricevibile» aggiungere le seguenti parole: «a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura,»;

al comma 6 le parole da: «sul quale è acquisito» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole: «acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse».

31.508

NUGNES, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sono ammesse a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un proprio rappresentante le associazioni territorialmente interessate che ne facciano richiesta».

31.509

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», nel comma 6, sopprimere le parole da: «, che lo valuta» fino alla fine del medesimo comma.

31.510

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

31.511

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 306-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L’adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale».

Art. 32.

32.500

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.501

PICCOLI, CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.502

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1 dopo la lettera «b» inserire la seguente:

«*b-bis*: all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25, e 27 con i seguenti:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

27. Il tributo è dovuto alle regioni, il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

32.503

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Al fine di favorire il riciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota di materiale effettivamente riciclato calcolata in percentuale rispetto alle quantità di materiali raccolti in modo differenziato fermo restando il superamento del livello minimo di raccolta differenziata stabilito

dalla legge e fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato dal 40 per cento al 50 per cento del raccolto – Riduzione del tributo 30 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 60 per cento Riduzione del tributo 40 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 70 per cento Riduzione del tributo 50 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 75 per cento Riduzione del tributo 60 per cento;

percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato 80 per cento – Riduzione del tributo 70 per cento.

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al livello minimo obbligatorio, e la quota di materiali effettivamente avviati a riciclo, ottenuti nell'anno precedente. Il grado di efficienza della regio decreto è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo *standard* per calcolare e verificare le percentuali di materiali effettivamente riciclati derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di regio decreto raggiunta e di materiali effettivamente riciclati (Mer), nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma *3-quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma *3-bis*.

3-sexies. L'agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) o l'organismo di cui al comma *3-quater* provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione che stabilisce annualmente il livello di regio decreto e di materiali effettivamente riciclati (Mer) relativi a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma *1-bis* oppure che hanno

conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media della regione di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-*octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti di riciclo e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"».

32.504

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi».

32.205

CERONI, PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti:

«ventiquattro mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e trentasei mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

32.506

ARRIGONI

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i Comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti» e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo:

«Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.507

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi per i comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e trentasei mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti».

32.508

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

32.509

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, per comuni al disotto dei 200.000 abitanti, ovvero trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per comuni al di sopra dei 200.000 abitanti, fra cui rientrano anche le Città Metropolitane. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.510

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

32.511

CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 24 e 25, dopo le parole: «per il deposito in discarica», sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico»;

b) al comma 27:

1) le parole: «una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse;

2) le parole: «il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province», sono sostituite dalle seguenti: «il gettito derivante dall'applicazione del tributo».

Art. 33.

33.500

MORONESE, SERRA

Sopprimere l'articolo.

33.501

GIROTTA, CASTALDI, NUGNES

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il gettito derivante dai contributi di cui al presente comma è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di fruizione, salvaguardia e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti».

33.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

*Al comma 1, capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole:
«e salvaguardia ambientale», con le seguenti: «,salvaguardia ambientale e
di gestione della aree marine protette e delle riserve marine.».*

33.503

MORONESE, SERRA

*Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «I comuni, di cui al comma 3-bis, pubblicano, semestralmente, sul
proprio sito web la rendicontazione del gettito percepito nonché la pro-
grammazione degli interventi realizzati o che si intendono realizzare con
i relativi impegni di spesa».*

Art. 34

34.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

34.501

NUGNES, SERRA

Al comma 1, sopprimere le parole:«senza recupero energetico».

34.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole:«senza recupero energetico».

Art. 35.

35.500

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

35.501

NUGNES, SERRA

Al comma 1, capoverso «40» sopprimere le parole: «senza recupero di energia».

35.502

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «40» dopo le parole: «impianti di incenerimento senza recupero di energia» inserire le seguenti: «o in cementifici».

Art. 37.

37.500

FUCKSIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i proprietari o detentori di immobili aventi giardini o aree pertinenziali di superficie non inferiore a venti metri quadri, sono obbligatori gli impianti di compostaggio aerobica individuali di rifiuti organici».

37.501

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «giardini o parchi,» inserire le parole: «con l'esclusione di scarti di macellazioni quali ossa e qualsiasi tipologia di fango».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 38

G38.200

MORONESE, SERRA

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 38, del disegno di legge n. 1676, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessi che:

l'articolo 42 della su indicata proposta di legge apporta modifiche al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI);

in particolare, differisce allo gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato, vedi infra) l'emanazione di un decreto (in luogo del previsto regolamento) del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

considerato che:

i terreni agricoli pur non essendo produttivi di rifiuti urbani, dato che dall'attività agricola derivano residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti speciali, come classificati dall'articolo 184, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assoggettabili, secondo alcuni regolamenti comunali alla tariffa sui rifiuti;

per prassi consolidata alcuni Comuni escludono dal calcolo delle superfici ai fini di assoggettabilità al tributo le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi provvedimenti al fine di garantire una omogenea applicazione a livello nazionale in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI), in

particolare, garantendo l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvi coltura, allevamento e 1orovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre.

EMENDAMENTI

38.0.500

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«38-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

"1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa'.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: domestiche' sono aggiunte le seguenti: e non domestiche';

b) dopo la lettera *qq*) e'aggiunta la seguente:

qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 39.

39.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

39.501

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «dodici» e le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

39.502

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

39.503

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

39.504

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole: «e su base volontaria del singolo esercente».

39.505

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole «e su base volontaria del singolo esercente».

39.506

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire la parola: «serviti», con la seguente: «dispensati».

39.507

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo la parola: «serviti», inserire le seguenti: «o venduti».

39.508

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tutti gli utenti commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di restituzione».

39.509

BIGNAMI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

39.510

MORONESE, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».

39.511

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2 aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».

39.512

COMPAGNONE

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati al-

l'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere alloro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».

39.513

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate», inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».

39.514

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 20061 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande su base volontaria.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del vuoto a rendere su cauzione.

5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-*bis* le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

39.515

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-*bis* le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

39.516

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-*bis* le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti,

anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

39.517

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere il comma 2.

Art. 40.

40.500

ZIZZA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», dopo la parola: «parchi» inserire la seguente: «spiagge».

40.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 luglio 2015», con le seguenti: «A decorrere dal 1 luglio 2016».

40.502

ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 232-ter» con il seguente: «Art. 232-ter - Al fine di preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomme da ma-

sticare è punito con le sanzioni previste dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da masticare».

40.503

DE PETRIS, BIGNAMI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.504

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, lettera c), capoverso: «2-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.505

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.506

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

40.507

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

40.508

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Alla rubrica, premettere alle parole: «e rifiuti di piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da masticare».

Consequentemente, aggiungere, dopo le parole: «piccolissime dimensioni», ovunque ricorrano, le seguenti: «gomme da masticare».

ORDINI DEL GIORNO

G40.200

ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 40 contiene il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, che danneggiano il decoro urbano e creano impatti sull'ambiente;

sono note a tutti le conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani, derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine;

occorre sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative dell'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre nell'ordinamento norme analoghe a quelle previste dall'articolo 40, in ordine alla disciplina dell'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditorie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, anche per l'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali.

Art. 41.

G41.200

DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

considerato che:

l'emendamento 30.3 presentato in Commissione Ambiente intendeva chiarire la possibilità, già prevista dal nostro ordinamento in quanto di derivazione comunitaria, di consentire ai produttori di adempiere in forma individuale per l'organizzazione di un sistema autosufficiente per la gestione dei RAAE, purché l'impianto seguisse i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

l'intenzione era quella di agevolare il funzionamento del sistema di marchiatura dei prodotti, senza pesare sulle catene distributive che non hanno margine di intervento sulle procedure industriali, e in linea con l'obiettivo del Legislatore di consentire di catalogare gli AEE in maniera chiara ed inequivocabile, ai fini della tracciabilità di tutte le fasi oggetto di informazione e monitoraggio;

impegna il Governo:

a valutare disposizioni legislative coerenti con i contenuti della proposta emendativa per non penalizzare le imprese della distribuzione, già gravate dal perdurare della crisi dei consumi;

a chiarire la portata dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di evitare ostacoli alla circolazione delle merci in ambito intracomunitario e adempimenti alle imprese della distribuzione tali da svantaggiare gli operatori presenti sul territorio nazionale;

a definire con chiarezza che solo gli operatori della distribuzione i quali abbiano scelto di gestire individualmente il recupero a fine vita degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul mercato nazionale, non aderendo quindi ai sistemi collettivi nazionali, sono tenuti ad apporre una propria marcatura a fianco della marcatura già apposta dal produttore industriale dei prodotti.

EMENDAMENTI

Art. 43.

43.500

CERONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

43.501

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

43.502

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

43.503

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».

Art. 44.

44.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

44.501

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

Art. 45.

45.500

MORONESE, SERRA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti sono pubblicati sul sito della Regione entro 30 giorni a decorrere dalla data della loro adozione».

45.501

MARINELLO

Sopprimere il comma 3.

45.502

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

45.503

DI BIAGIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "e 231" sono sostituite dalle seguenti parole: "i prodotti assorbenti per la persona e i beni, ed i relativi rifiuti, di cui all'articolo 231"».

45.504

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità

e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

45.0.500

ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 45-bis. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».

Art 46.

46.500

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la stabilizzazione di quella organica"».

46.501

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"q) rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».

46.0.500

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifiuti ammessi in discarica)

"1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - *(Rifiuti ammessi in discarica)*. – 1.- I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non re attivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti"».

Art. 47.

47.500

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante».

Art. 48.

48.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto delle normative europee in materia».

48.0.500

ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 48-bis.

(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)

"1. Il comma 8 dell'articolo 40 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:

'8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale e, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)".».

48.0.501

ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Attività di manutenzione)

"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma

4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti"».

Art. 49.

49.500

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

49.501

NUGNES, SERRA

Sopprimere l'articolo.

49.502

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 1, capoverso «3- bis», sostituire le parole: «Le miscele- zioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad auto- rizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o li- mitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge», con le seguenti: «Le miscele zioni di rifiuti non contemplate nel presente articolo sono comunque vietate».

Art. 50.

50.500

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Art. 51.

51.500

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 2 sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».

51.501

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», a comma 2 sostituire e parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le seguenti: «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».

51.502

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

51.503

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

51.504

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 2, capoverso «Art. 53.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le seguenti: «,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

51.505

CIOFFI, NUGNES, MORONESE

Al comma2, capoverso «Art. 63» comma 3, dopo le parole: «risorse strumentali», inserire le seguenti: «delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni». Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «dello stesso e svolgono,» inserire le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».

51.506

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».

51.507

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, i comitati dei cittadini residenti nei luoghi interessati».

51.508

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente:

«Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

51.509

ARRIGONI

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

51.510

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni o le province autonome interessate».

51.511

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

51.512

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come previsti dalla precedente lettera a)».

51.513

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico ferma restando l’autonomia amministrativa e contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico».

51.514

ARRIGONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell’articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere e) e f) sono soppresse».

51.515

ARRIGONI

Al comma 11 sostituire le parole: «nell’ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino» inserire le seguenti: «tenuto conto del Piano di gestione, le regioni.».

51.516

ARRIGONI

Al comma 11 dopo le parole: «le Autorità di bacino in concorso con» inserire le seguenti: «le regioni e con».

51.517

ARRIGONI

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

«11-bis. Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 11 sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari ulteriori pareri o nulla osta».

Art. 52.

52.500

ARRIGONI, STEFANI

Sopprimere il comma 2.

52.501

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di» con la seguente: «compresi».

52.502

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo la parola: «meramente» inserire le seguenti: «contingenti e».

52.503

MARTELLI, NUGNES, SERRA, MANGILI

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità».

52.504

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.».

52.505

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto,».

52.506

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte dalla oggettiva funzione assoluta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati,».

Conseguentemente, sostituire la congiunzione «o» con la seguente: «e».

52.507

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» sostituire la congiunzione: «o» con la seguente: «e».

52.508

MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «soggiorno dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi.».

52.509

ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «autorizzate secondo le normative regionali di settore.».

52.510

ARRIGONI, STEFANI

Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «in conformità con la normativa regionale di settore.».

52.511

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 2, dopo le parole: «in conformità alle normative regionali di settore» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I manufatti di cui al presente comma, se realizzati o in assenza di permesso o in totale difformità dal permesso di costruire, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertato l'abuso ingiunge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 200, al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.».

52.512

ARRIGONI, STEFANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici».

ORDINI DEL GIORNO

G52.200

STEFANI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

negli ultimi anni, la Regione Veneto è stata sottoposta annualmente a disastri idrogeologici aggravati dagli eventi atmosferici di straordinaria intensità che hanno colpito il Paese;

a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010 la Regione Veneto ha predisposto il Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio;

uno degli interventi indispensabili per evitare fenomeni alluvionali è la realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto;

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per la realizzazione, in accordo con la Regione Veneto, del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio regionale.

G52.201

ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico;

nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014, il territorio della regione Lombardia è stato gravemente danneggiato da eccezionali avversità atmosferiche che ripetutamente hanno colpito la regione;

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014.

G52.202

STEFANI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

il ripristino del territorio Veneto a seguito della disastrosa alluvione del 2010 è stato colossale. Sono stati effettuati 925 interventi in 233 comuni, per un impegno finanziario di 392 milioni;

tuttavia, il territorio regionale non è ancora sicuro. Per dare tranquillità alla popolazione veneta, sulla base di un Piano predisposto dalla regione, occorrerebbero investimenti per 2 miliardi 731 milioni di euro;

allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio, la Regione Veneto ha elaborato un programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» che stabilisce anche criteri di priorità per l'attuazione degli interventi;

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per l'attuazione, in accordo con la Regione Veneto, del programma pilota recante «Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» del territorio regionale, secondo i criteri di priorità formulati nello stesso Piano.

EMENDAMENTI

Art. 53.

53.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

53.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

53.501a

MORONESE, NUGNES, SERRA

Sopprimere l'articolo.

Art. 54.

54.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera l-bis) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: «La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,» inserire la parola: «idrogeologico,».

Art. 55.

55.500

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «, da ripartire prioritariamente tra le regioni che negli ultimi anni hanno avuto i maggiori problemi di dissesto idrogeologico,».

55.501

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse affluite al Fondo sono ripartite, in via prioritaria, agli interventi già pianificati da parte delle Regioni.».

55.502

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispone sul proprio sito web una sezione denominata – Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-, in cui sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Art. 56.

56.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soggetti titolari di reddito d'impresa» con le seguenti: «ai soggetti titolari di redditi ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,», nonché, al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «a seguito di istanza delle imprese» aggiungere le seguenti: «e delle persone fisiche».

Conseguentemente, al comma 1 e al comma 8, primo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «Il milioni».

56.501

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «ubicate nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «, anche attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto,».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

56.502

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «10,667 milioni».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede» con le seguenti: «10,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

56.503

BIGNAMI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che nel processo di smaltimento dell'amianto utilizzano il metodo di inertizzazione, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi necessari».

56.504

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

56.505

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

56.506

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento unitario».

56.507

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento unitario».

56.508

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento unitario».

56.509

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

56.510

ARRIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

56.511

ARRIGONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati entro il 31 dicembre 2015 dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

56.512

ARRIGONI

Al comma 7, sostituire le parole: «di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «di 15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede» con le seguenti: «15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,» e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili».

56.513

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «degli anni 2017 e 2018».

b) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «degli anni 2017 e 2018», e dopo la parola: «riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni».

56.514

ARRIGONI

Al comma 7 dopo le parole: «Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

56.515

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «criteri di priorità», inserire le seguenti: «ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documentazione, sulla base delle dimensioni, dell'ubicazione dell'edificio e dell'efficacia dell'intervento ai fini della salute pubblica.».

56.516

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico».

56.517

ARRIGONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici scolastici e per gli asili nido».

56.518

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importanza del ricorso ad energie rinnovabili è tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorità, anche attraverso l'individuazione, ai fini della selezione, di specifici premi per talune categorie di interventi che prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto.»

56.519

ARRIGONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono accedere al Fondo di cui al presente comma gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10 per cento della spesa totale dell'intervento».

56.520

ARRIGONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7 e le relative spese. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

ORDINE DEL GIORNO

G56.200

MORONESE, SERRA

Il Senato,

nell'ambito dell'articolo 56, rubricato: «Disposizioni in materia di interventi di bonifica d'amianto,» del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessò che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 257 del 1992 come «i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse»;

con la legge n. 93 del 2001 e il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto Piano nazionale amianto;

considerato che:

ai fini della mappatura, di cui alla legge n. 93 del 2001 e successive integrazioni e modifiche, le Regioni e le Province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno, ed inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati amianto;

nonostante siano trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992 sulla «cessazione dell'impiego dell'amianto», sul territorio nazionale sono ancora presenti complessivamente diversi milioni di tonnellate di materiali e beni contenenti amianto; in particolare molte tonnellate di amianto friabile sono localizzate in siti a de-

stinazione industriale e residenziale, pubblici e privati, come si evince dal Piano nazionale amianto, Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali del marzo 2013,

impegna il Governo:

a sollecitare il Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare e della Salute affinché procedano:

alla pubblicazione in «*open data*,» sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata «*road map*» per il completamento della mappatura nazionale;

alla predisposizione di un'area web sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati (ad esempio le procedure informative semplificate e *frequently asked questions* (FAQ) con moduli per la raccolta delle segnalazioni), per permettere agli stessi di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti.

EMENDAMENTI

Art. 57.

57.500

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva» con le seguenti: «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

57.501

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «interamente».

57.502

ARRIGONI

Sopprimere il comma 2.

Art. 58.

58.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

58.501

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente» inserire le seguenti: «anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

58.502

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe».

58.503

PICCOLI, CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «del Fondo medesimo, determinata», inserire le seguenti parole: «a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

58.504

ARRIGONI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «del Fondo medesimo, determinata», inserire le seguenti: «a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

58.505

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché con uno specifico prelievo da applicare ai canoni di concessione d'uso dell'acqua, da definire con il decreto di cui al comma 2».

58.506

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica».

58.507

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito».

58.508

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa».

58.509

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Fondo possono accedere unicamente gli Enti di governo d'Ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.».

58.510

ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili» aggiungere le seguenti: «e cofinanziati da parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali».

58.511

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse» inserire le seguenti: «sia per i casi che presentano maggiori criticità ambientali e idriche sia».

58.512

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale».

Art. 60.

60.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

60.501

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative.».

60.502

MARINELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, limitatamente all'attività di interme-

diazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto della propria attività".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza"».

60.0.500

ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "comunque partecipate" con le seguenti: "comunque direttamente partecipate"».

Art. 61.

61.500

NUGNES, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole da: «assicurando che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assicurando che sia garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per le utenze morose, per ciascun residente».

Conseguentemente, all'articolo 60, al comma 1, dopo le parole: «a condizioni agevolate alla fornitura» aggiungere le seguenti: «e, in caso di morosità, la fornitura».

61.501

NUGNES, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole da: «assicurando che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assicurando che sia garantito il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per le utenze morose, per ciascun residente».

61.502

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e garantendo il quantitativo minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi».

61.503

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

61.504

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'assenza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti causati dalla morosità».

61.505

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo è di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).«

61.506

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «sospensione della fornitura», inserire le seguenti: «senza gravare sulle utenze.».

61.507

ARRIGONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

61.508

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche e su quelle delle piccole e medie imprese».

61.509

PICCOLI, CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.510

DE PETRIS, BIGNAMI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, STEFANO, BOCCHINO

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.511

ARRIGONI

Al comma 2 sostituire le parole: «assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi» con le seguenti parole: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.512

DE PIN

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «relativi costi», aggiungere le seguenti: «senza gravare sulle utenze domestiche».

61.513

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della forni tura, garantendo comunque l’erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell’immobile relativo all’utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto

esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalterità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvisato l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura. La limitazione della fornitura deve avvenire almeno 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

61.514

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità dell'utente, il gestore provvede ad installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire

la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

61.515

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

Art. 62.

62.500

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

62.501

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa», con le seguenti: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».

62.502

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I proventi derivanti dall'equiparazione del sovracanone delle piccole derivazioni a quello delle grandi derivazioni di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione di interventi di riordino del reticolo idrografico minore connessi con il contrasto al dissesto idrogeologico. Alle Autorità di Bacino competenti deve essere annualmente comunicato l'elenco degli interventi eseguiti».

62.503

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo comma, dopo le parole: "i concessionari di grandi", inserire le seguenti: "e piccole"».

62.504

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

«sostituire la lettera a) con la seguente: "a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.";

alla lettera b) sostituire le parole: "contestualmente le" con le seguenti: "una delle"».

62.505

ARRIGONI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «inferiore a 1.000 abitanti già istituite» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti istituite».

62.506

ARRIGONI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148» con le seguenti: «5.000 abitanti».

62.507

ARRIGONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «1.000 abitanti» sopprimere le parole: «già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148».

62.508

ARRIGONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «1.000 abitanti» sopprimere la parola: «gia».

62.509

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le gestioni del servizio idrico», inserire le seguenti: «, o porzione dello stesso».

62.510

ARRIGONI

Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «esistenti».

62.511

BERNINI, PICCOLI

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «, limitatamente all'uso potabile».

62.512

BERNINI, PICCOLI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «contestualmente le seguenti caratteristiche», con le seguenti: «uno dei seguenti requisiti».

62.513

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «contestualmente le» con le seguenti: «anche una sola delle».

62.514

BERNINI, PICCOLI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;» inserire le seguenti: «uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;».

62.0.500

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

62.0.501

CROSIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

1. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 16-3-1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di

gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

Art. 63.

63.500

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Gulherme LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 63. - (*Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome*). – 1. Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente titolo, per i propri territori, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

63.0.500

PANIZZA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

*(Disposizioni particolari per le Province autonome di
Trento e di Bolzano)*

1. Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente Titolo, per i rispettivi territori ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

Art.64.

64.500

ZIZZA

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100,00 euro».

Art. 65.

65.500

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO

Sopprimere l'articolo.

65.501

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole» con

le seguenti: «olive prodotte esclusivamente nel territorio regionale e in aziende agricole».

Art. 67.

67.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 70.

70.500

ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

70.501

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Al comma 2 sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ritenere completamente precluse ogni attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale, di anidride carbonica e di GPL».

ORDINE DEL GIORNO

G70.200

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,

nell'ambito della delega conferita al Governo all'articolo 70 del disegno di legge in esame, relativa all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondai i entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette in assenza di autorizzazione da parte delle Regioni interessate.

EMENDAMENTI

Art. 71.

71.500

ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi.».

71.501

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 3, dopo le parole: «anche tramite le unioni», inserire le seguenti: «o consorzi di comuni.».

71.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'approvazione dell'atto costitutivo da parte di tutti i comuni interessati determina l'entrata in vigore nella ai *free zone* del divieto di rilasciare nuove autorizzazioni e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.».*

71.503

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Al comma 5, sopprimere le parole: «quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

71.0.500

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi)*

1. I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 10, 11 e 11-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi».

Art. 72.

72.500

PEPE

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i micro-impianti idroelettrici, le biomasse, il micro eolico, l'eolico, e la cogenerazione».

72.501

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Al comma 2 lettera c) dopo la parola: «biogas,» aggiungere le seguenti: «il solare, il geotermico».

ORDINI DEL GIORNO

G72.200

SUSTA, DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1676, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali,

premesso che,

negli ultimi decenni si è assistito ad una grave e progressiva cementificazione che, oltre ad avere un forte impatto sulla qualità estetica e sull'equilibrio paesaggistico dei nostri territori, ha determinato un aumento esponenziale di tutta mia serie di problematiche ambientali, con conseguenze sempre più drammatiche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree fortemente urbanizzate;

a fronte di tale fenomeno oggi è quanto mai necessario ed urgente promuovere una nuova e diffusa «cultura del verde» che passi soprattutto attraverso la «riqualificazione» delle città facendo principalmente leva sulla valorizzazione e l'implementazione delle aree verdi;

ogni strategia e provvedimento in campo ambientale locale e nazionale – dovrebbe, infatti, porre, tra le sue priorità, una rinnovata attenzione per il verde non solo «pubblico», ma anche privato;

in quest'ottica, lo sviluppo di un sistema complesso di agevolazioni fiscali (sul modello già ampiamente collaudato e che il Governo ripropone per le ristrutturazioni edilizie) per interventi volti al recupero, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di aree verdi private contribuirebbe – oltre che alla valorizzazione e al potenziamento di uno dei comparti produttivi più dinamici della nostra economia agricola (il florovivaismo) – all'emersione del lavoro sommerso in un settore che forse (insieme a quello dei servizi alla persona) sconta uno dei più alti tassi di irregolarità, anche dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

analogamente e coerentemente a quanto già previsto nel cosiddetto decreto «Sblocca Italia» – decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133 –, all'articolo 24 (recante Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) sarebbe anche opportuno prevedere espressamente la possibilità per i comuni di definire criteri e condizioni per la realizzazione di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, anche attraverso opere di «implementazione» del verde privato, nonché deliberare la concessione di ri-

duzioni dei tributi locali sulla base delle predette attività, nei limiti delle risorse disponibili e comunque senza effetti negativi per la finanza pubblica e locale;

il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato a tal riguardo proposte emendative sulle quali la Commissione di merito (13^a Commissione – Territorio, ambiente, beni ambientali –) ha espresso parere favorevole ma che sono state bocciate dalla Commissione bilancio? ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria considerato che già lo scorso anno la 13^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) – nel suo rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato in sede di esame sulla legge di stabilità 2015 per le parti di propria competenza – dopo aver manifestato pieno apprezzamento per la proroga delle dell'azioni fiscali relative alle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (cosiddetto *ecobonus*) e per la ristrutturazione edilizia, la cui stabilità andrebbe assicurata nel lungo periodo, evidenziò come «anche gli interventi di riqualificazione e sviluppo del verde – quali ad esempio la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, dei parcheggi o delle aree inutilizzate in giardini – possano contribuire, oltre a rendere più gradevoli le aree esterne, a garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, a favorire il risparmio energetico, l'assorbimento delle polveri sottili e la riduzione dell'effetto »isola di calore«, con conseguenti benefici sulla qualità della vita»;

coniugare architettura, bellezza, natura e decoro urbano contribuisce a rendere le città – oltre che più salubri e più sostenibili qualitativamente più vivibili ed ospitali, esteticamente più gradevoli ed economicamente più competitive;

questo dato è confermato da una recente analisi sulla «reputazione delle città sulla sostenibilità» – City Rep Trak study 2015 del *Reputation institute*, dalla quale è emerso che la «sostenibilità» è un fattore di sviluppo rilevante per la città ed incide sulla sua «reputazione» più della stabilità economica ovvero delle tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti disponibili. Le città che . sfruttano come leva di competitività il fatto di essere governate da politiche ambientali avanzate e dal rispetto della bellezza dei luoghi e della natura attirano i migliori talenti, i maggiori investimenti, e un alto numero di turisti;

attuare, quindi, politiche efficaci a difesa dell'ambiente e della vivibilità comporta degli indubbi benefici in termini non solo di maggior benessere degli abitanti (derivante dalla «compensazione» e dalla «mitigazione» degli impatti socio-ambientali – quale ad es. l'effetto «isola di calore,» –, dal miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari e dall'assorbimento delle polveri sottili) ma complessivamente di un forte sviluppo economico (produttivo e turistico) dei territori interessati considerati, altresì, gli impegni assunti dal Governo (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalle Regioni (in Conferenza Stato-Regioni) nel «Piano triennale del settore florovivaistico» che includono le predette

agevolazioni fiscali tra gli strumenti principali finalizzati al rilancio del settore

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti – a partire già dalla legge di stabilità 2016 misure di agevolazione fiscale per gli interventi di cui in premessa.

G72.201

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1676-A, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali,

premessi che:

il capo I del disegno di legge prevede disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile ed il capo II reca norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario;

il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che ha recepito la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

il 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 150 del 2012 vieta esplicitamente l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari la quale può essere però consentita in deroga a determinate condizioni e a seguito della presentazione di una specifica richiesta di autorizzazione che includa dettagliate informazioni anche per quanto riguarda la distanza dalle aree pubbliche e residenziali (punto A.4.2, lettera K), tenendo conto che la zona da irrorare non può essere in stretta vicinanza delle zone residenziali;

riguardo altre tipologie di utilizzo di prodotti fitosanitari il decreto citato non prevede norme che impongano di mantenere una distanza mi-

nima dalle abitazioni residenziali, ma solo disposizioni che prescrivono la salvaguardia della salute umana, delle acque e della biodiversità in generale;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevedendo che nel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari vengano stabilite distanze minime entro le quali non sia consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree residenziali o utilizzate dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107 del 2009 e, in ogni caso, nelle vicinanze di parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini e nelle aree adiacenti alle strutture sanitarie.

EMENDAMENTI

Art. 78.

78.500

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: «le operazioni di dragaggio» fino a: «attività di bonifica» con le seguenti: «Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica»;

2) sostituire le parole: «la futura bonifica del sito» con le seguenti: «lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti»;

3) sostituire il periodo da: «basato» a «materiale» con il seguente: «basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acqua, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione in sito delle frazioni»».

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da: «ovvero» a: «comma 6» con le seguenti: «previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della "piume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di *capping* dello stato dei fondali marini».

78.501

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, SERRA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «inquinanti,» inserire le seguenti: «che non superino i valori delle concentrazioni soglia di contami-

nazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

78.502

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «solidificazione e stabilizzazione,» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,».

78.503

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «strutture di contenimento» inserire le seguenti: «che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale, artificiale».

78.504

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali requisiti si intendono comunque garantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con il minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s».

78.505

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le procedure e i limiti previsti

dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998».

78.506

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1988».
